



TZ9

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

0,00

0,00

TZ924L000486000LC
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00
0,00

27/06/2024

486

3

STATUTO

Associazione Pubblica Assistenza "IL LEONCINO APS"

ART. 1

(Denominazione, logo e sede)

E' costituito, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) l'Ente del Terzo Settore denominato: **Associazione Pubblica Assistenza "IL LEONCINO APS"** in forma breve **"IL LEONCINO APS"**, da ora in avanti detta anche "associazione".

IL LEONCINO APS assume come logo lo scudo contenente sul lato sinistro i colori bianco su nero della Balzana e sul lato destro il leone rampante in campo rosso, cosiddetto "del Capitano del Popolo", che sovrasta la scritta "IL LEONCINO APS".

Adotta inoltre come motto associativo la frase "non meritò di nascere chi visse solo per se".

L'associazione ha durata illimitata e ha sede legale in viale Mazzini 95 nel Comune di Siena. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Regolamento)

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi di dettaglio e operativi.

IL LEONCINO APS si ispira ad ANPAS e ai contenuti del suo statuto, e, condividendone principi e finalità, ne usa disciplina, regole e codici nelle forme e nei modi consentiti dalla normativa delle APS.

ART. 3

(Finalità e scopi)

IL LEONCINO APS è un centro permanente, aperto ed inclusivo, di vita associativa a carattere democratico e volontario, apolitico e aconfessionale e non persegue finalità di lucro.

Lo scopo sociale del "IL LEONCINO APS" è contribuire alla promozione sociale e sociosanitaria e allo sviluppo culturale e civile delle persone, alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, alla socializzazione, ricreazione, e promozione della pratica delle occasioni culturali, ricreative e sportive.

IL LEONCINO APS persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

ART. 4 (Attività)

IL LEONCINO APS persegue le sue finalità e scopi in via prevalente:

1. organizzando e gestendo attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e socio-sanitario orientate alla prevenzione, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, oltre alla organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
2. promuovendo mostre, convegni e dibattiti;
3. promuovendo e gestendo attività editoriali;
4. promuovendo e gestendo la proiezione di cicli di film, videoproiezioni, concerti ed altre iniziative a carattere musicale;
5. avanzando proposte agli enti pubblici, stipulando convenzioni o richiedendo contributi partecipando attivamente alle forme decentralizzate di gestione del potere locale;
6. partecipando a consorzi, associazioni, imprese per la gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale, ricreativo o di utilità sociale e socio-sanitaria orientata alla prevenzione, in prevalenza, a favore dei cittadini;
7. promuovendo e realizzando, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni, iniziative ed attività sociali e socio-sanitarie con contenuto mutualistico e di interesse generale e anche collettivo verso gli aderenti;
8. ricercando sponsorizzazioni e raccolta pubblicitaria nei limiti e nelle forme previste dalle norme vigenti;

9. realizzando attività di turismo culturale e sociale in Italia e all'estero;
10.promuovendo iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio e alla tutela dei beni comuni;
11.promuovendo iniziative ed occasioni di socialità a favore e con il contributo di minori e soggetti svantaggiati;
12.acquistando, anche in collaborazione con terzi, beni mobili ed immobili o partecipando ad iniziative di impresa, strumentali al raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali;
13.proponendo ad enti pubblici e privati l'organizzazione di eventi sportivi e/o realizzandoli direttamente.
L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi statuari e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

ART. 5

(Attività diverse)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

ART. 6

(Attività di raccolta fondi)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 7

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione.

In caso di dissidi di carattere statuario o regolamentare che non trovino soluzione positiva all'interno dell'associazione, gli interessati o gli organismi dirigenti faranno riferimento al sistema di regole di cui è dotata la Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze ANPAS.

ART. 8

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 9

(Soci)

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche di ogni nazionalità, etnia, orientamento politico, religioso o sessuale, che condividano le finalità e scopi sociali, e che siano motivate da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

Il numero dei soci è illimitato. I soci sono registrati sul libro dei soci. Ricevuta la domanda dell'interessato, l'ammissione all'associazione è delegata al Presidente o a un Consigliere addetto ed è ratificata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

ART. 10

(Quota sociale)

Ogni socio è tenuto al versamento di una quota sociale annuale. La quota sociale è personale, intrasmissibile e non ripetibile in caso di recesso.

ART. 11

(Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno gli stessi diritti ed in particolare hanno diritto a:

1. esercitare l'elettorato attivo e passivo;
2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

(Qualità di socio Volontario)

ART. 13

La qualifica di socio si perde per decesso, esclusione per gravi motivi, recesso o per decadenza.

L'esclusione è decretata dal Consiglio Direttivo quando questo ravvisi gravi motivi oggettivi. La decisione deve essere comunicata entro 15 giorni, corredata dalle relative motivazioni, in forma scritta anche digitale e comunque con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione. Il socio oggetto del provvedimento di esclusione potrà presentare ricorso, entro 30 giorni e con le medesime forme, tramite comunicazione diretta al Presidente. L'assemblea dei soci, convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della opposizione, deciderà in merito.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

È fatto salvo il ricorso al giudice ordinario.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

(Perdita della qualifica di associati)

ART. 12

3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 4. conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio e consultare i verbali;
 5. votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Il voto è personale e si esprime, anche per delega, di norma in modo palese con l'eccezione delle decisioni che riguardano le persone.
- Ogni socio ha il dovere di:
1. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 2. volgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo;
 3. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio direttivo.

La qualità di socio Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I soci volontari sono iscritti in apposito registro.

ART. 14

(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblée dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Il Consiglio Direttivo nominerà al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

ART. 15

(Assemblée)

L'Assemblée è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci che sono iscritti nel libro degli associati.

Le decisioni dell'Assemblée sono verbalizzate nel libro dei verbali delle Assemblies. A tal fine, in caso di dimissioni del Presidente dell'ente, elegge per la seduta un Presidente che ne regola i lavori e un Segretario.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che può avvenire anche a 30 (trenta) minuti dalla prima. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, spediti/divulgati almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso per 10 giorni nella sede dell'Associazione.

L'Assemblée è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblée può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata, anche in seconda convocazione con le stesse modalità dell'ordinaria, per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 16

(Compiti dell'Assemblée)

Sono compiti della assemblea:

- 1) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- 2) approvazione del bilancio d'esercizio;
- 3) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) deliberare sull'esclusione degli associati a fronte di loro ricorso;
- 5) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 6) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7) deliberare lo scioglimento e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 8) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 17

(Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa, per l'elezione degli organi, l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile, sulla base di un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea medesima, verificare l'identità dell'associato che partecipa e la segretezza del suo voto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o in qualsiasi altro caso l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva in prima convocazione eventuali modifiche allo statuto con la presenza del 50% più uno dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 20 (venti) soci, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 18

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione ed è composto da 7 membri più votati dall'assemblea all'interno di una lista redatta tra i propri associati con l'attribuzione di 7 preferenze.

L'assemblea può nominare una Commissione con l'incarico di redigere la lista e svolgere le operazioni elettorali ivi compreso il controllo della regolarità delle candidature, escludendo quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con gli scopi perseguiti dalla associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 4 mandati. Ai consiglieri sono richiesti i requisiti di cui al Codice Etico ANPAS e si applica l'articolo 2382 del codice civile e per il conflitto di interessi degli amministratori, l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio d'esercizio e il preventivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il VicePresidente e il Segretario e può attribuire incarichi di lavoro e le deleghe operative ai singoli Consiglieri.

Le prestazioni dei Consiglieri nell'ambito delle funzioni dell'organo sono sottoposti alle regole previste per i soci Volontari.

Nel caso di dimissioni o per qualsiasi altro motivo di decadenza, i membri mancanti saranno sostituiti dai soci candidati nella lista elettorale nell'ordine definito dal numero di voti ottenuti da ciascuno e fino al massimo del 30% dei componenti. Nel caso che non si disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita si procedere a nuova elezione.

ART. 19

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, che sarà inserito nel libro dei verbali di dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, che sarà inserito nel libro dei verbali di Assemblée.

Ogni socio ha diritto di consultare il libro dei verbali e, su sua richiesta, ricevere copia della parte di interesse.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario e sottoscritte dal Presidente nel libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I verbali di seduta sono verificati nella convocazione successiva.

ART. 20 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione verso terzi e firma atti e conclude negozi in nome e per conto dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci sia in caso di adunanze ordinarie che straordinarie. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per avviare le operazioni elettorali. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 21 (VicePresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 22 (Segretario)

Il Segretario redige i verbali del dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e li custodisce rendendone possibile la consultazione. In caso di richiesta di singoli soci, previa autorizzazione del Consiglio, fornisce copia degli atti sociali per le parti di interesse dei richiedenti.

ART. 23 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali e da partecipazioni ad imprese;
5. proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS;
6. proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
7. rimborsi per convenzioni;
8. proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS;
1. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

ART. 24

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale

ART. 25

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo redige, entro il mese di gennaio di ogni anno, il conto previsionale che illustra ai soci del sodalizio e che sarà il punto di riferimento dell'attività sociale per l'anno di riferimento.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di prestazioni di personale retribuito, anche dei propri associati, nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017 e in generale dalle norme vigenti.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e, se ritenuto necessario, da apposito regolamento adottato dall'organizzazione,

ART. 27

(Assicurazione dei soci Volontari)

I soci Volontari nell'esercizio della loro attività di volontariato godono di una copertura assicurativa a carico dell'associazione, a copertura di eventuali infortuni, malattie correlate alle attività svolte, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 17. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione di Pubblica Assistenza di Siena quale ente del Terzo settore, o in alternativa ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 30

(Adesioni ed affiliazioni)

La <Associazione "IL LEONCINO APS"> aspira ad aderire alla Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze ANPAS, riconosciuta dal Ministero degli Interni come "Associazione con finalità assistenziali" con D.M n. 557/9576.12000.A(137) del 03 settembre 2007;
Una diversa affiliazione può essere decisa dal Consiglio Direttivo previa verifica in Assemblea ordinaria.

Approvato dall'assemblea sociale del

15 luglio 2024

16 agosto

luigi

W. Brusaporci